

DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2018/740 DELLA COMMISSIONE**del 1° marzo 2018****che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo come elemento di lega nell'alluminio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano piombo.
- (2) L'attuale esenzione 6 b) prevista nell'allegato III della direttiva 2011/65/UE consente l'uso del piombo come elemento di lega nell'alluminio contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso fino al 21 luglio 2016. La Commissione ha ricevuto una domanda di rinnovo di tale esenzione per le categorie da 1 a 7 e la categoria 10 prima del 21 gennaio 2015, conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE.
- (3) Il piombo è intenzionalmente aggiunto all'alluminio per migliorare la lavorabilità a macchina per la produzione industriale. Recentemente sono state immesse sul mercato materiali alternativi senza piombo. La praticabilità e l'affidabilità tecniche di tali alternative non sono ancora chiare.
- (4) Inoltre, mentre il riciclaggio dei rottami di alluminio contenenti piombo è vantaggioso per l'ambiente, l'eliminazione del piombo introdotto involontariamente dal flusso di riciclaggio dell'alluminio non è ancora tecnicamente possibile.
- (5) Nella formulazione della voce 6 b) dell'allegato III della direttiva 2011/65/UE si dovrebbe distinguere tra le leghe di alluminio in cui il piombo non è introdotto intenzionalmente e le leghe di alluminio in cui il piombo è aggiunto per ottenere determinate proprietà, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della suddetta direttiva.
- (6) In caso di presenza non intenzionale di piombo dovuta al riciclaggio di rottami di alluminio contenenti piombo, l'impossibilità di eliminare il piombo e l'impatto ambientale ridotto dell'alluminio riciclato giustifica la concessione di un'esenzione fino al 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10. Per quanto riguarda la presenza di piombo nelle leghe di alluminio destinate alla lavorazione meccanica, per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10 dovrebbe essere concessa un'esenzione della durata di tre anni dalla pubblicazione della presente direttiva nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, al fine di consentire alle imprese di effettuare le necessarie valutazioni dei risultati ottenuti con alternative senza piombo disponibili sul mercato e di adattarsi a possibili cambiamenti. Per le categorie diverse da quelle da 1 a 7 e 10, l'esenzione resta in vigore per i periodi di validità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/65/UE.
- (7) La direttiva 2011/65/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2019, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2019.

⁽¹⁾ GUL 174 dell'1.7.2011, pag. 88.